

COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30.11.1996
Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 19.03.2011**

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 - Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 - Classificazione del Comune
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Soggetti passivi
- Art. 17 - Durata dell'occupazione
- Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19 - Misura dello spazio occupato
- Art. 20 - Passi carrabili

Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico

Art. 22 - Distributori di carburante

Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari

Art. 26 - Maggiorazioni della tassa

Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente

Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa

Art. 29 - Riduzione tassa temporanea

Art. 30 - Esenzione dalla tassa

Art. 31 - Esclusione dalla tassa

Art. 32 - Sanzioni

Art. 33 - Versamento della tassa

Art. 34 - Rimborsi

Art. 35 - Ruoli coattivi

Art. 36 - Norme transitorie

Art. 37 - Norme di rinvio

Art. 38 - Entrata in vigore

Il seguente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo (comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa), effettuate anche senza titolo nelle strade, corsi, piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e nei termini di legge, e l'applicazione della relativa tassa.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs. e successive modifiche.

Art. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specificata concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carte legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere:

- le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
- le esatte misure e la durata dell'occupazione;
- le modalità dell'uso;
- la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre

norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. A seguito della presentazione delle domande, l'ufficio tecnico comunale e il Comando polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

Art. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque

prolungarsi nello stesso punto per piu' di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorita' comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorita' comunale dovra' esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei due giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.

Art. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. In caso di revoca l'Amministrazione restituisce la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41).

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo;
- mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale; qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ad aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum pari al(max 50%) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993 e successive modifiche.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe.

Art. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15.03.1995;

Art. 15

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3). In assenza di deliberazione si applicano le tariffe in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- CATEGORIA A 100 per cento;

- CATEGORIA B 50 per cento;

Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

Art. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dall'occupatore di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le superfici pari o superiori al mezzo metro quadrato sono calcolate con arrotondamento ad un metro quadrato.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nella delibera di classificazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15.03.1995.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

2. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile e' determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (art. 45 comma 3).

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

Art. 20.

PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44 comma 4).

2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente e' calcolata in ragione del 10 per cento (art. 44 comma 6).

4. I Comuni e le Provincie, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta

indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

5. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

Art. 21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui all'art. 44 D.Lgs 507/93;

Art. 23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

3. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- occupazioni temporanee effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali:
 - a) fino a 6 ore: riduzione del 30 per cento,
 - b) fino a 12 ore : riduzione del 10 per cento,
 - c) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;
- occupazioni ricorrenti (tale termine va riferito al tipo di attivita' svolta, indipendentemente dalla continuita' dell'occupazione) effettuate in occasione di fiere da operatori commerciali o occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante :
 - a) fino a 6 ore: riduzione del 50 per cento,
 - b) fino a 12 ore: riduzione del 30 per cento
 - c) oltre 12 ore: tariffa intera.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km lineari, come da tariffa. Per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km lineari è dovuta una maggiorazione da € 1033 a € 20,66.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di durata non superiore a 30 giorni, e superiori al Km lineare la tassa è aumentata del 50% (art. 47 comma 5).

4. Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento,
- b) superiori a 90 giorni e fino a 180: 50 per cento,
- c) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Art. 26

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 27

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c, e dell'art. 45, comma 2, lett. c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 10 per cento;

- c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento;
- d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento;
- e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' calcolata in base ai criteri determinati dal comma 1 dell'art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq, la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.
- f) ai sensi dell'art. 44, comma 8 per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento, e comunque per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta del 10%;
- g) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
- h) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 30 per cento.

Art. 28

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma 1 - per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa e' ridotta del 20%;
 - comma 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 10 %;

- comma 3 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 4 - per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 50%;
- comma 5 - le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46. Per le prime occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq (ai sensi art. 42, comma 5);
- comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta del 20 per cento;
- comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' ridotta del 30%.

3. Ai sensi art. 42 comma 5 le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 30

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 507/93:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.96 n. 917 per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita' gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili ai soggetti portatori di handicap;

2. Ai sensi art. 47 comma 2-bis sono esenti le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande;
- g) le occupazioni effettuate da tutte le associazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro.

Art. 31

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio Statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

SANZIONI

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs 507/93;
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta gironi successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da €. 25,82 a € 77,47 da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio;
- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

3. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sara' considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 33

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in

concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 (**ABROGATO**)

RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di € 25,82;
- c) comma 11 bis - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 - le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo

del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi cui all'art. 68 del D.P.R n. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Art. 37

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2011